

STATUTO

ASSOCIAZIONE OFFICINE FOTOGRAFICHE ROMA

TITOLO I

COSTITUZIONE E SEDE

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile, l'Associazione Culturale "Associazione Officine Fotografiche Roma".

L'associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge.

ART. 2 – SEDE

L'associazione ha sede in Roma, via Giuseppe Libetta n. 1, e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.

TITOLO II

SCOPO SOCIALE E DURATA

ART. 3 – SCOPI

L'associazione persegue in via istituzionale i seguenti scopi:

Divulgare presso la comunità sociale la conoscenza e gli aspetti culturali delle arti e delle tecniche della fotografia, del cinema, del teatro, delle arti visive, quali pittura, grafica e visuali, quali l'elaborazione informatica dell'immagine, attraverso la gestione, anche presso terzi, di corsi, workshop, stage, mostre, spettacoli e festival. Divulgarne la cultura, la storia, l'evoluzione nei tempi, le tecniche di apprendimento e di esecuzione anche mediante produzioni editoriali, video, supporti informatici, audiovisivi e multimediali in genere, corsi di aggiornamento e perfezionamento. Promuovere concorsi, festival, convegni, fondazioni, borse di studio od altro, sempre al fine di divulgare l'arte grafica e fotografica. Far usufruire tutti i soci dei benefici e dei risultati ottenuti dall'attività sociale, dalle pubblicazioni e dalle singole ricerche, studi o attività svolte.

Mettere a disposizione di qualsiasi cultore o amante dell'arte i risultati, le pubblicazioni od altro che sia frutto dell'attività dell'Associazione Culturale Officine Fotografiche Roma e dei singoli soci.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Inoltre potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altre istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'associazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'associazione si avvale in maniera prevalente dell'opera volontaria e gratuita dei propri associati.

I singoli soci possono, se necessario all'attuazione degli obiettivi, stipulare contratti di lavoro con l'Associazione o essere assunti come dipendenti oppure ricevere retribuzioni per prestazioni di lavoro autonomo occasionale o di liberi professionisti.

ART. 4 - DURATA

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile.

TITOLO III

CATEGORIA DI ASSOCIATI

ART. 5 – CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

soci fondatori: sono quei soci maggiorenni che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione; sono tenuti al pagamento delle quote associative e hanno diritto al voto;

soci ordinari: sono coloro (persone fisiche maggiorenni o giuridiche) che aderiscono all'associazione in un momento successivo alla sua costituzione, presentando domanda di adesione; contestualmente alla domanda devono versare la relativa quota associativa e provvedono successivamente al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo; hanno diritto al voto;

soci junior: sono i minorenni che si iscrivono all'associazione previa domanda presentata da un loro tutore legale. Fintanto che rimarranno minorenni sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale e non eserciteranno il diritto di voto. Al raggiungimento della maggiore età diventeranno automaticamente soci ordinari e godranno di tutti i diritti e doveri relativi;

soci sostenitori: sono coloro (persone fisiche maggiorenni o giuridiche) che abbiano partecipato all'associazione dando un contributo maggiore di quello previsto per i soci ordinari o con la propria attività o con donazioni; hanno diritto al voto e a tutti gli altri diritti dei soci ordinari;

soci onorari: sono personalità del mondo culturale che per particolari meriti o considerazioni siano ritenuti dal Consiglio Direttivo in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all'associazione la cui presenza possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali. Non sono tenuti al pagamento delle quote associative; non versando una quota di denaro assumono la qualifica relativa al contributo senza peraltro perdere l'originaria qualifica e senza assumere diritto di voto, sono informati sulle attività dell'associazione, possono partecipare alle assemblee dei soci, pur non avendo diritto di voto, non possono essere eletti nelle cariche associative, possono frequentare i locali delle sedi associative.

I soci onorari vengono designati dal Consiglio Direttivo.

Per tutte le categorie di socio è esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l'associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata, sia di nazionalità italiana che straniera. Chi intende aderire all'associazione deve presentare espressa domanda al Presidente dichiarando di condividere gli scopi dell'associazione e di accettare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione stessa. Il Presidente dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Il diniego all'ammissione di un socio deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo e motivato per iscritto al candidato, consentendo facoltà di replica.

ART. 7 – QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci ed eventuali quote contributive straordinarie richieste in relazione alle attività dell'Associazione.

La quota di iscrizione vale e copre il versamento della quota annua per l'anno in cui viene effettuata.

La quota associativa, stabilita in euro 30,00 per il primo anno, deve essere pagata entro il mese di gennaio di ogni anno.

La qualità di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi sono non rivalutabili e intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'associazione.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.

In particolare hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a secondo della categoria cui appartiene il singolo associato;
- di esercitare i propri diritti di voto secondo i limiti previsti dallo statuto.
- di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Gli associati hanno il dovere:

- di operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
- di impegnarsi attivamente nella vita associativa.
- versare regolarmente la quota associativa;
- versare regolarmente il contributo associativo.

Gli associati che non abbiano regolarmente versato la quota associativa annuale perdono tutti i loro diritti, inclusi i diritti di voto attivi e passivi, fintanto che non provvedano al pagamento della suddetta quota sociale.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per decesso, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione comunicando, ai sensi dell'art. 24 del codice civile, la propria decisione per iscritto agli amministratori con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso. Il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell'anno solare nel quale è stato comunicato.

Il socio viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l'associazione.

Il socio è escluso dall'Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo in caso di:

- ingiustificata mancata partecipazione alla vita dell'Associazione;
- comportamenti contrari a quanto previsto dal presente Statuto;
- inadempimento delle delibere assembleari o delle decisioni del Consiglio Direttivo;
- comportamenti lesivi del decoro o del buon nome dell'Associazione e dei singoli Associati;
- utilizzo indebito del nome dell'Associazione per svolgere attività professionale a titolo oneroso e in generale per svolgere attività in contrasto con le finalità dell'Associazione

- mancato pagamento, per più di due volte consecutive, del contributo associativo;

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Quando per qualsiasi causa si scioglia il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

ART. 10 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- da qualsiasi contributo pubblico o privato;
- contributi effettuati con una specifica destinazione;
- proventi di eventuali iniziative culturali;
- donazioni, eredità e legati di beni mobili e immobili;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, comunque occasionali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Spetta al consiglio direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo di fondi patrimoniali.

Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimoni o avanzare pretese sullo stesso.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il presidente ed il vice presidente;
- c) il consiglio direttivo
- d) il tesoriere;

e) il revisore legale dei conti.

ART. 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno entro il 31 maggio per approvare il bilancio di esercizio.

Compete all'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del consiglio direttivo e del revisore legale dei conti, sull'andamento economico dell'associazione;
- b) la nomina dei membri del consiglio direttivo e del revisore legale dei conti;
- c) le azioni di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell'art. 22 del codice civile.
- d) l'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 24 c. 3 del codice civile.
- e) gli altri argomenti che il consiglio direttivo ritiene di sottoporre all'approvazione dell'assemblea

L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata a mezzo di lettera semplice inviata anche per fax o E-mail a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Nella stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea dev'essere convocata dal consiglio direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati e comunque ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

ART. 14 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di voto nell'assemblea tutti gli associati maggiori di età di qualunque categoria, esclusi i soci onorari, in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta.

ART. 15 – DIRITTO DI VOTO

Ogni associato maggiorenne, esclusi i soci onorari, ha diritto ad un voto.

ART. 16 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea è presieduta da altra persona designata dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare. Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dal presidente dell'assemblea.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

ART. 17 – MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti. I membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno annullate o sospese ai sensi dell'art. 23 del codice civile.

ART. 18 – MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Quando l'oggetto della delibera è la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, le decisioni nella prima convocazione dell'assemblea devono essere prese a maggioranza dei presenti che devono essere almeno i tre quarti degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, delibera a maggioranza dei votanti.

In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti ai sensi dell'art. 21 c. 3 del codice civile.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno annullate o sospese ai sensi dell'art. 23 del codice civile.

ART. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a nove, secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento della nomina del

consiglio.

I membri del consiglio direttivo devono essere scelti tra gli associati.

I consiglieri vengono nominati per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Per la prima volta il consiglio direttivo e il presidente sono nominati con l'atto costitutivo.

Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente e un tesoriere.

ART. 20 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del consiglio direttivo sarà fatta mediante avviso spedito anche mediante telefax o posta elettronica a tutti i componenti del consiglio direttivo almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

ART. 21 – RIUNIONI IN VIDEO E TELECONFERENZA

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il consiglio di amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

ART. 22 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In assenza di entrambi il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il presidente.

ART. 23 – COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, viene nominato al suo posto il primo dei non eletti, in mancanza il consiglio direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere.

I membri del consiglio direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

Se la maggioranza dei membri del consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio, l'assemblea ordinaria dei soci dev'essere convocata per procedere alla nomina dell'intero nuovo consiglio direttivo.

ART. 24 - POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi. Il consiglio direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'associazione.

ART. 25 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al vice presidente.

Al presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del consiglio direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all'associazione.

ART. 26 – VICE PRESIDENTE

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.

ART. 27 – TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

ART. 28 – SEGRETARIO

Il consiglio direttivo può nominare anche tra estranei un segretario con le mansioni di assistere il presidente e di verbalizzare le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

Al segretario il consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell'associazione.

ART. 28 BIS – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il revisore legale dei conti è nominato dall'Assemblea ordinaria degli associati, tra persone con idonea capacità professionale iscritte nell'albo dei revisori legali dei conti, anche non socie, la cui funzione è quella di controllare la correttezza della gestione, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi o del rendiconto economico finanziario e l'esame dei documenti e delle carte contabili,

in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Il revisore dura in carica 3 (tre) anni e può essere confermato.

TITOLO V ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

ART. 29 - ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato dalla relazione del Revisore Legale dei Conti e da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

TITOLO VI VARIE

ART. 30 – SCIoglimento

In caso di scioglimento anticipato dell'associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile o è stato raggiunto o per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra associazione avente finalità affini oppure per fini di pubblica utilità.

Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

ART. 31 - LIQUIDAZIONE

L'assemblea che deliberi lo scioglimento dell'associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'associazione.

ART. 32 – RINVIO

Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile che disciplinano le associazioni riconosciute.